

EMERGENZA & TELEFONI

di Margherita Maniscalco

CON il decreto del Ministro delle Comunicazioni del 27 aprile 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2006) il servizio 112, Numero unico europeo di emergenza, viene individuato, ai sensi dell'articolo 127, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) quale servizio abilitato in base alla legge a ricevere

chiamate d'emergenza provenienti dalle numerazioni 112, 113, 115, 118.

Ai fini della corretta funzionalità del servizio 112 come numero unico europeo di emergenza era infatti necessario abilitarlo al trattamento dei dati relativi all'ubicazione del chiamante, all'identificazione della linea chiamante, nonché al trattamento di tutti i dati personali e sensibili acquisiti nel corso della gestione della chiamata ai sensi

dell'art. 127, comma 4, del decreto legislativo n. 196/2003 in tema di privacy.

L'articolo 127 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 prevede, infatti, che il fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico predisponga procedure trasparenti per garantire l'inefficienza della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione, nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente, da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza.



http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/numero_emergenza_112/index.html
 Informazione estratta da La newsletter di <http://www.governo.it>, NOTIZIE DAL GOVERNO, 5 settembre 2006

